

RISPOSTA INTERROGAZIONE 617 – SPESE DI TRASFERTA

Criteria per richiedere il rimborso

L'amministratore che, in ragione del suo mandato, ha necessità di recarsi fuori dal territorio comunale ove ha sede il rispettivo ente ha titolo per ottenere il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute.

Il TUEL (DL n.267 del 18 agosto 2000) lo norma all'art. 84, comma 1.

Nello specifico, per quanto di competenza del Sindaco, gli assessori delegati nelle loro funzioni dallo stesso Sindaco, non hanno diritto ad una indennità di missione, che è compresa nella stessa indennità di funzione, ma hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per i viaggi finalizzati all'effettivo esercizio delle loro funzioni istituzionali.

La delibera n.126 del 14 novembre 2019 della Corte dei Conti delle Marche è, sull'argomento, particolarmente chiara. Analogamente vi è un parere della Corte dei Conti del Piemonte (n.21/2017).

Per quanto riguarda l'uso del mezzo di trasporto personale, la stessa Corte precisa che è da ritenersi ammissibile solo se finalizzato allo svolgimento di funzioni proprie o delegate.

Sussistendo siffatte condizioni di ammissibilità, il rimborso della relativa spesa di viaggio con mezzo proprio è fissato nel costo di un quinto del costo della benzina per ogni chilometro. (la Corte richiama l'art.77-bis, comma 13, del DL n.112/2008).

Sulla base della documentazione e della dichiarazioni presentate il Dirigente del servizio provvede all'istruttoria per la liquidazione delle spese.

Nessuna norma prevede distanze minime per cui chiedere il rimborso per viaggi al di fuori del Comune in cui si svolge la funzione.